Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì 29 novembre** — **Numero 279**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in udienza solenne il signor dottor Angelo Gallardo, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, 29 novembre 1921.

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne il signor conte Albert Nemes de Hidveg, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Ungheria.

Roma, 29 novembre 1921.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1615, *che sopprime, dal 1° gennaio 1922, nel ruolo organico del personale del Ministero del tesoro, il posto di amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di cui al testo unico di leggi approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentiti il Comitato interministeriale e la Commissione parlamentare, di cui all'art. 2 della predetta legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso, a datare dal 1° gennaio 1922, nel ruolo organico del personale del Ministero del tesoro, il posto di amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di cui all'articolo 1 del testo unico di leggi approvato col Nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza, dipendono direttamente dal ministro del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 2 del testo unico predetto, continua a funzionare per ambedue le Direzioni generali, e il suo presidente è nominato con Nostro decreto sopra proposta del ministro del tesoro.

Art. 2.

Con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro si introdurranno nel testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e nei Regi decreti successivi, le modificazioni necessarie dipendenti dalle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1563. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castenaso (Bologna) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 1000.

N. 1564. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Borsano (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 1565. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1566. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ficarolo (Rovigo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1567. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castelfiorentino (Firenze) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1568. Regio decreto 9 ottobre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cornate (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1572. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Inverigo è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 8 giugno 1917.

N. 1575. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Marzano Appio di applicare la tassa sul bestiame con soppressione del numero minimo di animali tassabili, giusta la deliberazione 10 settembre 1920.

N. 1579. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la Fondazione « Manlio Marenesi », già eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1710 col capitale di L. 2000 nominali e destinata a favore del reggimento Cavalleggeri di Montebello (8°) ora soppresso, viene devoluta a favore del reggimento Nizza cavalleria, e ne è approvato lo statuto organico relativo.